

di congetturare ulteriormente (“non si può escludere”), senza nemmeno tentare dimostrarlo (ma servendosi poi di tale congettura per gli sviluppi successivi dell’argomentazione) che l’ispiratore di tutto ciò fosse il Prof. Capaldo!

La fase “post commissariamento”

Di qui in poi la motivazione è tutto un susseguirsi di congetture e ipotesi a cascata. Il presunto progetto di Gorla di liquidare Federconsorzi creando una nuova struttura con l’appoggio delle banche sembrerebbe smentito dal fatto, riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, che “non consta che il Ministro avesse preventivamente raggiunto un qualche accordo con il ceto bancario nel suo complesso (p. 120)” e che in effetti ci fu una forte opposizione delle banche (soprattutto estere) al progetto di liquidazione volontaria che in effetti fallì (ma secondo la sentenza era un progetto “velleitario” sin dall’inizio, p. 122).

Fallito il progetto, il Ministro Gorla optò immediatamente per l’ipotesi del concordato preventivo, ma, secondo la sentenza impugnata, non perché avesse rilevato “che una siffatta procedura appariva più coerente con il progetto della liquidazione volontaria a favore della quale si erano espressi molti creditori, seppure in misura largamente insufficiente per poterla attuare”, ma perché le soluzioni alternative (liquidazione coatta amministrativa o c.d. “legge Prodi”) “avevano lo